

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3006

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2004

—————

Interventi per le politiche giovanili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'evoluzione sociale e le grandi trasformazioni urbanistiche, economiche e culturali che si sono avute nel nostro Paese dal dopoguerra ad oggi, passando sostanzialmente da una società a prevalente cultura contadina ad un'altra di tipo post-industriale, costituiscono un passaggio culturale anche per la famiglia e per i giovani. In particolare dallo spazio aperto e dalla trasmissione di cultura propria della famiglia patriarcale contadina si è passati ad una evoluzione ed educazione culturale svolta in spazi sempre più angusti e determinata sempre più da modelli proposti dai *mass-media* e sempre meno da un rapporto prolungato dei giovani con i familiari. Di fronte a ciò si impone la necessità di ritrovare momenti di incontro collettivi utili all'interscambio culturale, all'assunzione di responsabilità e ad una graduale acquisizione di informazioni e di esperienze che la società circostante nel quale il giovane vive possa ad esso offrire.

La condizione giovanile in Italia mostra come l'esclusione sociale derivi prevalentemente da carenze negli strumenti e luoghi di espressione di cittadinanza attiva. È necessario invece valutare con la massima attenzione le esigenze delle nuove generazioni nei confronti del lavoro, della spiritualità, della vita associativa e religiosa, dell'utilizzo del tempo libero, dei bisogni e delle stesse modalità di rappresentanza.

È convinzione dei Governi europei che la principale fonte di soluzione sia un'azione a favore dei giovani, promuovendo le attività extra scolastiche, la formazione professionale, le campagne di sensibilizzazione e informazione, l'incentivazione degli scambi giovanili, l'assistenza dei giovani in difficoltà. Molti Stati individuano nell'estensione e nel potenziamento delle strutture e degli

organismi giovanili decentrati, una chiave di risoluzione e di prevenzione di diversi problemi. Lo sviluppo delle politiche, l'azione di cooperazione tra strutture istituzionali e rappresentanti delle politiche giovanili a livello centrale e locale trova, generalmente, una sua base normativa che disciplina modalità e aree di intervento.

Con il presente disegno di legge si intende avviare una politica rivolta ai giovani attraverso il varo di un Piano triennale per le politiche giovanili, per la programmazione degli interventi a favore delle giovani generazioni. In particolare, il Piano dovrà individuare le linee guida in materia di autonomia, tempo libero, socializzazione, cultura, spiritualità e creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative svolte nell'ambito scolastico. Altri ambiti potranno riguardare lo sviluppo di autonome reti e strutture informative per i giovani, interventi finalizzati per la produzione culturale, per le attività sportive e turistico-ricreative, per le attività di volontariato. Sarà compito del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro delle politiche sociali curare il coordinamento, la promozione, la consulenza e il supporto tecnico per l'attuazione del Piano, mediante un sistema informativo nazionale relativo alle politiche giovanili, le relazioni con le strutture della Unione europea, competenti per lo sviluppo di iniziative per i giovani e con gli altri organismi internazionali giovanili, le iniziative e i programmi di scambio e di educazione informale, promossi dalla Unione europea. Dovranno essere curati, inoltre, progetti sperimentali innovativi a valenza nazionale, presentati da associazioni e aggregazioni di giovani, anche di carattere religioso, volti alla realizzazione di iniziative secondo gli

obiettivi stabiliti nel Piano per le politiche giovanili. Si prevede, infine, che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provveda annualmente alla elaborazione di specifici dati informativi sulla condizione giovanile

in Italia sulla base di una apposita convenzione con il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sulle disponibilità di bilancio del Ministero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Piano per le politiche giovanili)

1. A decorrere dall'anno 2004 il Governo adotta il Piano per le politiche giovanili di seguito denominato «Piano», con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), la Conferenza episcopale italiana (CEI), l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di cooperazione sociale, promozione sociale, volontariato aderenti al *Forum* permanente del terzo settore. Sul Piano è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro un mese dalla data della comunicazione. Decorso tale termine, il Piano è adottato anche in assenza del parere.

2. Il Piano di cui al comma 1 individua i principi e i criteri generali per la programmazione degli interventi a favore delle giovani generazioni. In particolare il Piano individua le linee guida in materia di:

a) autonomia, tempo libero, socializzazione, cultura, spiritualità e creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative svolte nell'ambito scolastico;

b) sviluppo di autonome reti e strutture informative per i giovani;

c) interventi finalizzati alla produzione culturale e alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, dei beni ambientali e del sistema delle aree naturali protette;

d) attività sportive e turistico-ricreative;

e) attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità per i giovani;

f) azioni di educazione alla salute e all'ambiente;

g) programmi di scambio culturale internazionale;

h) partecipazione attiva e cosciente dei giovani alla vita istituzionale e politica.

Art. 2.

(Coordinamento del piano)

1. Il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di seguito denominato «Dipartimento» cura il coordinamento, la promozione, la consulenza e il supporto tecnico per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

2. In particolare il Dipartimento promuove:

a) la realizzazione informatica di un sistema informativo nazionale relativo alle politiche giovanili con particolare attenzione alla diffusione di informazioni a favore delle amministrazioni locali ai fini dell'attuazione della presente legge;

b) la diffusione dei dati, al fine di favorire la qualità degli interventi e dei servizi per le giovani generazioni;

c) le relazioni con le strutture della Unione europea competenti per lo sviluppo di iniziative per i giovani e con gli altri organismi internazionali giovanili, oltre ad iniziative e programmi di scambio e di educazione informale promossi dalla Unione europea;

d) i progetti sperimentali innovativi a valenza nazionale presentati da associazioni e aggregazioni di giovani, anche di carattere religioso, escluse le organizzazioni giovanili

di partiti politici, anche di carattere locale, volti alla realizzazione di iniziative secondo gli obiettivi stabiliti nel Piano per le politiche giovanili;

h) i progetti sperimentali innovativi a valenza nazionale presentati da regioni, comuni, comuni associati, province, comunità montane e associazioni, civili e religiose di giovani, escluse le organizzazioni giovanili di partiti politici, nonché iniziative pilota per lo sviluppo di forme di rappresentanza giovanile.

3. Il Dipartimento svolge le funzioni di sostegno tecnico, di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio alle associazioni ed aggregazioni giovanili per la progettazione e la realizzazione delle rispettive iniziative.

4. Ai fini della realizzazione di politiche in favore dei giovani, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede annualmente alla elaborazione di specifici dati informativi sulla condizione giovanile in Italia, sulla base di una apposita convenzione con il Dipartimento, a valere sulle disponibilità di bilancio del medesimo Ministero.

5. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali un rapporto sulle attività svolte ai sensi della presente legge.

